

Il Presidente

Omissis

Fasc. ANAC n. 3938/2025

Oggetto: Omissis - Richiesta di parere concernente gli obblighi di comunicazione dei dati ex art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali (rif. prot. ANAC n. omissis del omissis) – Riscontro.

In relazione alla nota in oggetto, con la quale è stato chiesto un chiarimento in ordine agli obblighi di comunicazione dei dati ex art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 33/2013 concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, si rappresenta quanto segue.

In merito al quesito posto, occorre precisare che per tutti i titolari di incarichi dirigenziali le disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono oggetto di revisione da parte del Regolamento.

Infatti, come già chiarito dall'Autorità, per chi riveste un incarico dirigenziale (diverso da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001) si attende l'adozione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, del dl.gs. 33/2013. Si tenga presente che per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione. Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali (diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001).

Pertanto, in attesa dell'adozione del Regolamento di cui all'art. 1, co. 7 D.L. 162/2019, gli obblighi di pubblicazione dell'art. 14 anche con riferimento ai dirigenti sanitari sono attualmente sospesi. Occorre precisare che in relazione ai titolari di incarichi dirigenziali in ambito sanitario, l'Autorità ha fornito indicazioni specifiche nello schema di pubblicazione ex art. 41 del d.lgs. 33/2013 approvato in via preliminare dall'Autorità nell'adunanza del 6 novembre 2024 e sottoposto in consultazione per eventuali osservazioni e contributi al fine di procedere al successivo perfezionamento. Nello schema ex art. 41 (pubblicato nel sito e al quale si rinvia) sono riportate – nella sezione B) rubricata "Schema di pubblicazione sugli incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 41, co. 2 e 3) per la dirigenza sanitaria" - le informazioni da pubblicare con richiamo alla giurisprudenza sull'applicazione della norma alla dirigenza sanitaria e della Delibera 241/2017 (cfr. note n.n. 7 e 8) alle quali si rinvia.



Ciò premesso, occorre precisare che la Corte costituzionale – con la nota sentenza n. 20 del 2019 – si è limitata a colpire l'imposizione dell'obbligo di pubblicazione indiscriminata dei dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, fatta eccezione che per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001 - ma non ha ritenuto illegittima la previsione dell'obbligo di comunicare la situazione patrimoniale e reddituale del dirigente.

Occorre infatti rilevare la diversa funzione degli obblighi in questione:

- la pubblicazione ha una funzione di trasparenza verso l'esterno, utile per il controllo diffuso da parte dei cittadini;
- la comunicazione interna ha una funzione di prevenzione dei conflitti di interesse, utile per l'organizzazione e il controllo interno dell'amministrazione.

Sulla base della ratio dei due distinti obblighi, La Corte ha ritenuto illegittima esclusivamente la pubblicazione dei dati, in quanto modalità non proporzionata all'obiettivo di trasparenza perseguito, ma non l'obbligo di comunicazione degli stessi all'Amministrazione.

Invero sembrerebbe che la stessa Corte abbia riconosciuto la piena conformità costituzionale della prevista richiesta di comunicazione dei dati laddove ha affermato che esistono senz'altro soluzioni alternative alla pubblicazione, "tante quanti sono i modelli e le tecniche immaginabili per bilanciare adeguatamente le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza, entrambe degne di adeguata valorizzazione, ma nessuna delle due passibile di eccessiva compressione. Alcune di tali soluzioni privilegiate, peraltro, in altri ordinamenti europei - sono state ricordate anche dal giudice rimettente: ad esempio, la predefinizione di soglie reddituali il cui superamento sia condizione necessaria per far scattare l'obbligo di pubblicazione; la diffusione di dati coperti dall'anonimato; la pubblicazione in forma nominativa di informazioni secondo scaglioni; il semplice deposito delle dichiarazioni personali presso l'autorità di controllo competente."

Quest'ultima soluzione, del resto, era quella adottata prima del D.Lgs. n. 97 del 2016, nell'ambito di una disciplina (art. 13, commi 1 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", e tuttora vigente) che impone "ai titolari d'incarichi dirigenziali l'obbligo di fornire alle amministrazioni di appartenenza, con onere di aggiornamento annuale, le informazioni sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, che però non erano rese pubbliche (se non su apposita istanza), e, comunque, non con le modalità previste dal D.Lgs. n. 33 del 2013... " (cfr. Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20, capo 5.3.2).

Dunque, la comunicazione dei dati all'Amministrazione - con "onere di aggiornamento annuale" viene indicata dalla stessa Corte come soluzione alternativa alla pubblicazione, conforme al principio di proporzionalità.

Occorre inoltre evidenziare che anche il legislatore ha confermato la sussistenza di detto obbligo all'art. 1, comma 7, lett. a), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. n. 8 del 28 febbraio 2020, prevedendo - anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019 – che resta fermo "per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62".



Alle medesime conclusioni è giunto anche il Consiglio di Stato, Sez. V, con la recente sentenza n. 267 del 15 gennaio 2025, il quale si è espresso sull'obbligo imposto da un Comune ai propri dirigenti di comunicare la situazione patrimoniale e reddituale. il Consiglio di Stato ha ritenuto che, in considerazione del contrasto alla corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, l'oggetto della dichiarazione del dirigente deve racchiudere anche i redditi percepiti da altre amministrazioni o da privati, posto che la conoscenza della provenienza dei redditi, e in specie di quelli provenienti da soggetti diversi dall'amministrazione presso il quale presta servizio il dirigente, è pienamente funzionale allo scopo suddetto.

Pertanto, l'obbligo di comunicazione patrimoniale e reddituale viene considerato uno strumento interno di controllo e prevenzione, coerente con il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Infatti, l'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013 dispone che: "Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge".

Si tratta di una diposizione che impone ai dirigenti di comunicare anche partecipazioni azionarie (es. quote detenute in società, soprattutto se queste possono generare un conflitto di interessi con l'ufficio che andrà a dirigere), nonché interessi finanziari, inclusi gli investimenti, titoli, proprietà o rapporti economici che potrebbero interferire con l'imparzialità del ruolo pubblico.

La finalità dell'obbligo si rinviene in particolare nella prevenzione dei conflitti di interessi, reali e potenziali, tesi ad evitare che il dirigente possa trovarsi in situazioni dove interessi privati influenzino decisioni pubbliche.

Pertanto, rileva la trasparenza amministrativa al fine di garantire che l'amministrazione sia informata e possa valutare eventuali incompatibilità o misure di vigilanza.

Sul punto anche l'Autorità, con le Linee guida sui codici di comportamento (Delibera n. 177/2020) ha ribadito che l'obbligo di comunicazione patrimoniale è parte integrante del sistema di prevenzione della corruzione, e deve essere recepito nei codici interni delle amministrazioni.

In linea con quanto indicato dall'Autorità, l'omissis ha adottato il proprio Codice di comportamento aggiornato con Delibera n. omissis (pubblicata nel sito, sezione AT) prevedendo l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali esteso a tutti i titolari di incarichi dirigenziali dell'omissis, ivi inclusi dunque i dirigenti sanitari non titolari di incarichi direttivi, nonché direttori di struttura semplice. L'art. omissis, comma omissis, dispone infatti:

"Ciascun dirigente per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico e ai connessi livelli di responsabilità:

fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge secondo le indicazioni al riguardo impartite dall'Azienda".



Pertanto, alla luce delle suesposte previsioni, si ritiene che tutti i dirigenti dell' omissis siano tenuti ad assolvere al citato obbligo di comunicazione, la cui violazione determina le responsabilità, come declinate all'art. omissis del Codice dell'omissis; va infatti ribadito che la violazione può essere considerata inosservanza dei doveri di trasparenza e integrità, con possibile avvio di procedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Per completezza si rappresenta che l'Autorità, oltre a fornire indicazioni di carattere generale sui codici di comportamento con le citate Linee guida, ha dedicato un approfondimento nel settore sanitario con "Linee guida per l'adozione dei codici di comportamento negli Enti del Servizio Sanitario Nazionale" di cui alla Delibera n. 385 del 29 marzo 2017, alla quale si rinvia.

Da ultimo, si fa presente che le indicazioni richiamate nel DPR 62/2013 potrebbero, ad esempio, essere integrate nel codice dell'Istituto – laddove non presenti – con la previsione di operare verifiche sul rilascio delle dichiarazioni; il dovere di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate; sistemi di controllo interno a garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 22 ottobre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente